

## TI\_GERICHTE 11.2002.75 vom 9. September 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-09-09, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.2002.75](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2002.75)

FR: TI\_GERICHTE 11.2002.75 du 9 septembre 2002

IT: TI\_GERICHTE 11.2002.75 del 9 settembre 2002

### Volltext

Incarto n.:11.2002.00075

Lugano

9 settembre 2002/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa \_\_\_\_\_ (provvedimento cautelare in causa di stato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 27 giugno 2000 da

\_\_\_\_\_, nata \_\_\_\_\_

(già patrocinata dall'avv. \_\_\_\_\_)

Contro

\_\_\_\_\_

(patrocinato dall'avv. \_\_\_\_\_);

visto l'appello del 28 giugno 2002 presentato da \_\_\_\_\_ contro il decreto cautelare del 29 maggio 2002 con cui il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha respinto la sua domanda di un contributo alimentare e ha fatto obbligo al convenuto di versare all'istante una provvigione di causa di fr. 3'000.■;

ricordato che il 4 luglio 2002 l'appellante è stata invitata dalla presidente di questa Camera a depositare entro il 22 luglio 2002, a titolo di anticipo per le spese giudiziarie presunte, la somma di fr. 300.■ sul conto corrente postale 69-10370-9 del Tribunale d'appello, introiti agiti, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, l'appello sarebbe stato stralciato dai ruoli (art. 312 cpv. 2 CPC);

accertato che il termine, prorogato dalle ferie giudiziarie (dal 15 luglio al 15 agosto 2002) è decorso infruttuoso;

ritenuto che nelle circostanze descritte l'appello non può essere esaminato nel merito;

considerato che gli oneri processuali vanno a carico di chi li ha provocati, ma che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta, la procedura di appello terminando senza sentenza (art. 21 LTG);

stabilito che non si giustifica di attribuire ripetibili alla controparte, cui l'appello non è nemmeno stato intimato;

richiamato l'art. 12 cpv. 1 e 2 LTG,

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente

Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.